



**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

\*\*\*\*\*

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**DETERMINAZIONE N. 3 / 2023**

**DEL 16/01/2023**

**OGGETTO: ATTIVAZIONE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ NON RETRIBUITO A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 01/06/2022 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Servizi alla Persona;

**PREMESSO:**

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e — in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21/2/2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

-che il Comune di Induno Olona rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l'applicazione delle norme sopra indicate avendo assunto apposita Deliberazione di Giunta Comunale in data 18/08/2020;

RICHIAMATA la predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 18/08/2020 ad oggetto "Convenzione con il Tribunale Ordinario di Varese per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001";

PRESO ATTO che tra il Comune di Induno Olona ed il Tribunale di Varese è stata stipulata in data 24.09.2020 la Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita dei condannati a favore della collettività, che disciplina le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTA la Comunicazione del 21/12/2022 del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità del Tribunale di Varese m-dg.DGCM11187.22/12/2022.0003981.U trasmessa in data 22/12/2022 ed acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 16511 con la quale si dispone che la persona condannata in relazione al procedimento penale n. 3205/2019 R.G.N.R. è stata ammessa, con ordinanza n. 577/2022 R.G. del Giudice del Tribunale di Varese, alla misura della messa in prova per la durata di mesi sei a partire dal 21/12/2022, data di sottoscrizione dl beneficio, e da concludersi entro il 21/06/2023;

CONSIDERATO che l'ordinanza n. 577/2022 dispone la sospensione del procedimento penale per un periodo di mesi 6 decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di messa in prova con l'UEPE e che la persona imputata svolga il lavoro di pubblica utilità di cui al programma elaborato d'intesa con l'UEPE presso il Comune di Induno Olona nei termini già concordati con l'Ente senza superare il limite massimo delle otto ore giornaliere di cui all'art. 168bis c.p. e per almeno 60 giorni pari a 120 ore, precisando altresì che il termine potrà essere prorogato, su istanza della persona, non più di una volta e solo per gravi motivi;

CONSIDERATO che in data 27/12/2022 il sottoscritto, Responsabile del Settore Servizi alla Persona, con lettera prot. 16736 comunicava all'avvocato difensore dell'imputato, la disponibilità dell'Ente allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità all'interno dell'Ufficio Servizi Sociali, nel rispetto dei tempi organizzativi dell'Ente;

DATO ATTO che l'attività prestata dal soggetto non è soggetta a retribuzione, mentre è a carico dell'Amministrazione, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

VISTO il calendario proposto e ritenuto lo stesso congruo alle esigenze dell'Ufficio Servizi Sociali;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 274/2000;
- il D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
- il D.M. 26 marzo 2001;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 come disposto del D.L. n. 172/2012, la sottoscritta assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

### **DETERMINA**

- di procedere a far data dal **01/02/2023** allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, quale attività lavorativa sostitutiva della pena comminata alla persona condannata in relazione al procedimento penale n. 3205/2019 R.G.N.R., per la durata di 60 giorni pari a 120 ore assegnandolo al Settore Servizi alla persona, ufficio Biblioteca del Comune di Induno Olona, come da convenzione stipulata con il Tribunale di Varese, e secondo le attività ed il calendario proposto;
- di dare atto che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del soggetto interessato al provvedimento di cui trattasi è gratuito e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, il cui unico onere sarà quello relativo alle spese per l'assicurazione del medesimo contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi (art. 2 comma 3 D.M. 26/03/2001).
- di dare comunicazione della presente per gli adempimenti presso l'Ufficio del Lavoro competente e per l'attivazione dell'assicurazione prevista dalle norme vigenti per il lavoratore di pubblica utilità;
- di dare atto che nel rispetto del principio di trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line del sito istituzionale comunale.

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 16/01/2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TURUANI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)